



Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Bari

INDICE

1. Finalità del Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso;
2. Gestione del mercato;
3. Commissione di Mercato;
4. Direttore del mercato;
5. Personale addetto al mercato;
6. Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato;
7. Compiti del direttore di mercato;
8. Rilevazioni statistiche e prezzi;
9. Polizia del Mercato;
10. Servizio di verifica del peso;
11. Gestione dei servizi;
12. Servizio igienico- sanitario;
13. Facchinaggio;
14. Pesatura dei prodotti;
15. Tariffe;
16. Cassa di mercato;
17. Responsabilità;
18. Venditori;
19. Compratori;
20. Commissionari, mandatari ed astatori;
21. Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti;
22. Documento per l'accesso al mercato;
23. Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente;
24. Destinazione dei posteggi;
25. Assegnazione dei posteggi;
26. Carattere delle assegnazioni dei posteggi;
27. Gestione dei posteggi;
28. Indicazioni sui posteggi;
29. Uso dei posteggi;
30. Termine delle assegnazioni;
31. Revoca delle assegnazioni;
32. Riconsegna dei posteggi;
33. Calendario ed Orari delle contrattazioni;
34. Inizio e termine delle operazioni di vendita;
35. Ingresso al mercato;
- 35 bis. Provvedimenti d'urgenza del Sindaco;
36. Ordine interno;
37. Pulizia dei posteggi;
38. Circolazione dei veicoli;
39. Operazioni di vendita;
40. Vendite all'asta;
41. Merce in vendita;
42. Commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;
43. Strumenti di pesatura;
44. Norme per la vendita;
45. Vendite per conto;
46. Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite;
47. Derrate affidate alla direzione del mercato;
48. Provvedimenti disciplinari e amministrativi;
49. Modifiche del Regolamento

1. Finalità del Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingresso

Il presente regolamento disciplina i soggetti, le attività e la gestione complessiva del Mercato Ortofrutticolo all'Ingresso della Città di Bari.

2. Gestione del mercato.

Il mercato è gestito dal Comune di Bari.

I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato, all'ammortamento e al miglioramento dei relativi impianti.

3. Commissione di Mercato

Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25 marzo 1959, n. 125 e dal presente regolamento è costituita una Commissione presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Qualora il Presidente della Camera di Commercio, non ritenga di poter assumere la presidenza della Commissione delega, di massima, nei casi in cui il mercato è gestito dal Comune, il Sindaco o l'Assessore al ramo.

La Commissione è composta, oltre che dal Presidente, dai seguenti altri membri nominati dal Comune:

- 1) tre rappresentanti del comune, eletti, a norma di legge, dal Consiglio Comunale fra i suoi componenti;
- 2) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato dalla Giunta camerale fra i suoi componenti o fra i funzionari della camera stessa;
- 3) due rappresentanti della Regione settore Agricoltura;
- 4) Direttore del Servizio igiene degli alimenti della ASL;
- 5) tre produttori ortofrutticoli di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;
- 6) un commerciante all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- 7) un commissionario o un mandatario di mercato;
- 8) un commerciante al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- 9) tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori;
- 10) un abituale operatore con i mercati esteri in prodotti ortofrutticoli;
- 11) due rappresentanti delle cooperative di consumo;
- 12) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- 13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Alla Commissione partecipano con voto consultivo tre componenti dei Consigli di Circostrizione scelti tra una terna indicata dai Consigli di Circostrizione, nominati dal Consiglio Comunale che non siano operatori di mercato a qualsiasi titolo. A partecipare ai lavori della Commissione possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare senza diritto di voto.

I rappresentanti delle cooperative sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

La Commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno una Giunta di mercato, presieduta dal presidente della Commissione stessa, e composta dai seguenti membri:

- 1) un rappresentante del comune;

2) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

3) un rappresentante dei commissionari;

4) un rappresentante dei produttori;

5) un rappresentante dei commercianti all'ingrosso;

6) un rappresentante dei commercianti al minuto.

La Commissione determinerà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento della Giunta. La Giunta di mercato è competente ad esprimere pareri sui problemi che le siano sottoposti dalla Commissione di Mercato e ad adempiere a qualsiasi altro compito demandato dalla Commissione medesima nei limiti delle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Alle sedute della Commissione e della Giunta partecipa, con funzione consultiva,, anche il Direttore di mercato, di cui al successivo art. 4.

Ai componenti la Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Ai membri della Commissione non dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe su presentazione del relativo biglietto, nonché una diaria giornaliera con le modalità stabilite dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, e successive modificazioni ed integrazioni e nell'entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con qualifica di direttore di sezione. Ai membri dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Un dipendente del Comune di Bari quale segretario della Commissione, redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dallo stesso segretario.

4. Direttore del mercato.

Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso; la sua nomina è fatta dal Comune di Bari tra i propri Dirigenti ed è coadiuvato da una POS (Posizione Organizzativa Strutturale), in possesso della Laurea in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze Agrarie o di lauree equipollenti.

Qualora il Comune di Bari intenda nominare direttore del mercato persona che già svolge tale funzione in altro mercato di analoga importanza da almeno un biennio, a seguito di nomina o di conferma ai sensi del presente articolo, la nomina può essere fatta a prescindere dal possesso del requisito del titolo di studio, ma sulla base dell'esperienza acquisita dal candidato.

Il direttore del mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, né svolgere attività commerciale od altre attività ritenuti incompatibili dal Comune con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore sono disciplinati dalle disposizioni riguardanti il personale comunale. Comunque il trattamento economico dei

direttori di mercato, dovrà essere pari almeno a quello riservato ai funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa.

Nei mercati nei quali il movimento delle merci supera il milione di quintali di derrate all'anno, è obbligatoria la nomina di un vice direttore con la nomina di una POS.

I direttori di mercato che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino in funzione da almeno un anno, debbono essere confermati, purché abbiano dato buona prova di capacità e non ostino motivi disciplinari.

5. Personale addetto al mercato.

Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operai gerarchicamente da lui dipendente, assunto dal Comune in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso, nonché dalla Polizia Municipale distaccata presso il mercato.

Il rapporto d'impiego e/o di lavoro ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è regolato in base alla disciplina normativa ed alla contrattazione collettiva valevole per il personale degli enti locali.

6. Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato.

La Commissione di cui al precedente articolo 3, è convocata dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Gli inviti di convocazione, recanti l'ordine del giorno devono essere spediti ai componenti della commissione almeno 7 giorni prima della data di convocazione. La convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo fax fonogramma e/o telegramma. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti compreso il presidente. Nel caso in cui la riunione in prima convocazione vada deserta o, comunque, non si raggiunga il numero legale la riunione è, comunque, convocata in seconda convocazione per il giorno successivo ed alla stessa ora ed in tal caso la riunione è valida con la presenza di almeno 1/3 dei componenti la Commissione. Tutte le deliberazioni sia di prima che di seconda convocazione sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seconda convocazione, il presidente della Commissione è escluso da tale computo.

I membri della Commissione eleggono un domicilio per il recapito delle convocazioni della Commissione ed hanno l'obbligo di segnalare ogni variazione alla segreteria della Commissione ubicata presso la Direzione del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso.

I membri della Commissione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

La Commissione è sciolta per verificato cattivo funzionamento, laddove:

- a. Non si riunisca almeno una volta in tre mesi;
- b. Non riesca a costituirsi validamente per tre riunioni consecutive.

Nelle more della ricostituzione della Commissione, il Comune procede in ogni caso a compiere gli atti amministrativi dovuti.

È obbligatorio richiedere il parere non vincolante della Commissione nei seguenti casi:

- 1) tariffe dei servizi di mercato;
- 2) procedimenti disciplinari per cui è prevista la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi;
- 3) modifiche dei criteri selettivi per l'assegnazione dei posteggi e dei magazzini di deposito;
- 4) modifiche degli orari di vendita;

- 5) modifiche del calendario del mercato;
- 6) modifiche del servizio di vigilanza e di custodia della struttura.

Nel caso in cui la Commissione non esprima il parere richiestogli nel termine di 45 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il Comune deve procedere alla conclusione del procedimento anche in assenza di parere.

Alla Commissione di Mercato compete l'individuazione del numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai produttori ed eventualmente quella destinata a venditori occasionali. Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del mercato si dovrà tener conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell'azienda.

7. Compiti del direttore di mercato.

Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Giunta Municipale.

Egli è il capo del personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascuno dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all'Amministrazione Comunale le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel regolamento del personale.

Al direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- 3) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 6) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- 7) disporre anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
- 8) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- 9) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà della merce;
- 10) vigilare perché l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 11) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impediti eventuali frodi;

12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;

13) in casi particolari ed urgenti adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone al Comune ed alla Commissione di Mercato;

14) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del mercato;

15) curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti, di cui al successivo art. 47;

16) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui al successivo art. 12;

17) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;

18) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

Il direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato. Tale disposizione non si applica nei confronti degli operatori del mercato e del personale ad esso addetto.

8. Rilevazioni statistiche e prezzi.

Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di statistica riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato. La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nei mercati. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè;

indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, etc.), della quantità e della provenienza. La rilevazione dei prezzi, a cui deve provvedere la direzione del mercato viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati.

Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la qualità e la varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono, ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione. La direzione del mercato ha la facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, all'ultimo comma dell'art. 45.

L'istituto centrale di statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d'intesa con il Comune, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto centrale di statistica sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

9. Polizia del Mercato

L'ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia.

L'Amministrazione comunale metterà, comunque, a disposizione del mercato un idoneo numero di vigili di particolare competenza in relazione ai vari servizi che l'Amministrazione stessa determinerà, sentito il parere del Direttore del mercato.

I Vigili urbani si atterranno alle istruzioni impartite dal Direttore per la più esatta applicazione del presente Regolamento e rappporteranno quotidianamente allo stesso, o a chi ne fa le veci, tutte le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni accertate e rilevate, i reclami ricevuti ed ogni episodio o fatto che possa influire sul normale e regolare funzionamento dei servizi di mercato.

Essi, pur dipendenti disciplinarmente dal Comando del Corpo, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni impartite dal Direttore.

In particolare essi:

- a. assicurano il mantenimento dell'ordine pubblico nella zona del mercato e nelle immediate adiacenze, nonché l'osservanza da parte degli operatori e dei frequentatori delle norme di legge e di regolamento attinenti al mercato stesso;
- b. prestano la loro collaborazione al Direttore nello svolgimento dei compiti a lui attribuiti e secondo gli ordini dal medesimo impartiti;
- c. disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno e nelle immediate adiacenze del mercato in conformità dell'art. 38;
- d. impediscono all'atto dell'apertura del mercato l'ingresso nella zona del mercato alle persone non regolarmente autorizzate,;
- e. impediscono e reprimono qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento del mercato, anche sotto il profilo igienico- sanitario riferendone anche all' autorità sanitaria.

10. Servizio di verifica del peso.

Nell'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

La direzione provvede ad eseguire tali controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

11. Gestione dei servizi.

Il Comune provvede, sia direttamente, sia mediante affidamento a terzi, ai seguenti servizi di mercato:

- 1) servizio di pulizia del mercato;
- 2) servizio di bar e ristoro;
- 3) servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, autocarri, automobili, carri a trazione animale o altri mezzi di trasporto;
- 4) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

12. Servizio igienico- sanitario.

Al servizio di vigilanza igienico- sanitario nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi di controllo, facendo osservare le norme vigenti e che saranno impartite dal Ministero della sanità anche in materia di igiene del suolo e dell'abitato.

I detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporne

la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla direzione del mercato.

13. Facchinaggio.

Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del mercato sono eseguite da facchini liberi in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 342/94 sentiti i rappresentanti sindacali della categoria operanti nel mercato e la Commissione di Mercato.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Nei casi di esigenze eccezionali, derivanti da straordinari afflussi di derrate e da conseguenti particolari necessità di trasporto e facchinaggio, il direttore di mercato può autorizzare gli operatori, sempre in conformità alle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, a compiere operazioni normalmente riservate ai facchini liberi, sentiti i rappresentanti sindacali degli operatori alle vendite e dei facchini liberi stessi. Tutti gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono darne preventiva comunicazione alla direzione del mercato.

I facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del mercato, debbono avere compiuti il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.

L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltrepassati i limiti di età che consentano il collocamento in pensione alla luce della normativa vigente.

Sulla determinazione annuale del numero e sull'indicazione nominativa dei facchini liberi a disposizione degli operatori provvede il Comune, su proposta del direttore, sentiti la Commissione di Mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi, in modo da garantire un efficiente servizio e da assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di una equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e alle relative tariffe.

I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa approvata dal Comune, sentita la Commissione di Mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi.

Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti. È ad essi, altresì, vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dal Comune, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini. Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.

I facchini possono liberamente unirsi in cooperative, carovane o gruppi di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le leggi vigenti.

Peraltro ad essi non può farsi obbligo di appartenere ad uno dei predetti organismi di lavoro, purché dimostrino di aver provveduto a regolare completamente la propria posizione

assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrino, altresì, di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.

I facchini liberi che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal direttore del mercato nella sua competenza o che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) la diffida scritta od orale disposta dal direttore;
- b) la sospensione dal mercato da uno a quindici giorni disposta dal direttore;
- c) nei casi gravi la revoca dell'autorizzazione e la espulsione dal mercato disposta dall'Amministrazione Comunale, su proposta del direttore, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.

Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere al mercato per nessun motivo.

Gli operatori alle vendite singoli o associati, quando le particolari esigenze del mercato lo consigliano, possono affidare, con apposita convenzione, alle cooperative, alle carovane o ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra facchini liberi, i servizi di cui al secondo comma del presente articolo.

La convenzione è approvata dall'Amministrazione Comunale ed è resa esecutiva dal direttore del mercato, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e degli operatori di mercato.

14. Pesatura dei prodotti

Ogni venditore permanente provvede, con l'osservanza della normativa vigente, alla pesatura delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita.

Le frazioni di peso inferiori a cento grammi si arrotonderanno per difetto a favore dei compratori.

Ogni compratore deve controllare, prima di ritirare il prodotto acquistato dai posteggi dei venditori, il peso ed il confezionamento dei colli. In caso contrario, si ritengono validi i pesi ed i colli risultanti dai tagliandi di vendita o dai registri dei venditori.

Non verranno presi in considerazione reclami relativi a prodotti acquistati dopo che gli stessi siano stati ritirati dal mercato.

15. Tariffe

Le tariffe sono approvate annualmente dall'Amministrazione Comunale sentita la commissione di mercato.

Le tariffe anzidette sono, a cura del direttore del mercato esposte in luoghi adatti e, comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchesia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Il direttore del mercato deve sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente.

16. Cassa di mercato.

Il Comune, entro il recinto del mercato, pone a disposizione della cassa di mercato, con ingresso nel mercato stesso, i locali occorrenti per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 12 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Nei mercati dove se ne ravvisi l'opportunità, sentita la Commissione di Mercato, potrà essere istituito apposito «Fondo di garanzia» per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della Cassa di mercato in favore degli operatori del mercato stesso.

Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il «Fondo» deve essere contenuto sono stabiliti dalla Commissione di Mercato, che esercita inoltre il controllo sulla gestione del fondo stesso.

Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di fare ricorso alla Cassa di mercato.

17. Responsabilità.

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Comune.

A loro carico il direttore del mercato può adottare le sanzioni, di cui al presente regolamento.

18. Venditori.

Sono ammessi alle vendite nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- b) i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- c) i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
- d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- e) gli enti di colonizzazione;
- f) gli enti comunali di consumo;
- g) le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967.

19. Compratori.

Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

- a. I commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- b. I commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- c. Gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- d. Le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi e ristoranti, mense, spacci aziendali, pubblici esercizi, gruppi di acquisto e le unioni volontarie;
- e. Gli enti di sviluppo, le cooperative e loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi.

Entro l'orario stabilito dal Comune, sono ammessi i consumatori che, presso i produttori possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal presente Regolamento.

20. Commissionari, mandatari ed astatori.

Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato al Comune cauzione fruttifera non inferiore a € 680,00 in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria.

L'importo della cauzione intestata all'operatore è fissato dal Comune tenuto conto dell'importanza del mercato e sentita la Commissione di Mercato.

La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

Gli astatori hanno l'obbligo di procedere esclusivamente alla vendita mediante asta pubblica, quando la scarsità del prodotto renda impossibile soddisfare tutte le richieste degli acquirenti interessati.

I commissionari assegnatari di posteggio di vendita nel mercato non possono esercitare, fuori del mercato, l'attività di commercio all'ingrosso in conto Commissione dei prodotti ortofrutticoli, pena la revoca dell'assegnazione.

I mandatari e gli astatori non possono esercitare, per proprio conto, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti ortofrutticoli, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona. Il Direttore del mercato è tenuto a segnalare eventuali violazioni accertate alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per la cancellazione dell'interessato dagli albi di competenza.

In ogni caso, dell'esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita dei prodotti, anche sotto l'aspetto giuridico e fiscale della operazione commerciale, è responsabile il detentore dei prodotti assegnatario di posteggio di vendita, sia esso commerciante, industriale, produttore, commissionario, mandatario o astatore.

21. Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti.

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore di mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:

- a) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 5 della D.Lgs. 114/98);
- b) certificazione, da rilasciare dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli 18 e 19, lettere b), c) e d), qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo della iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.

22. Documento per l'accesso al mercato.

Il Direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera, munita di fotografia dell'interessato, numerata, e dallo stesso firmata.

Nella tessera devono essere indicate:

- a. le generalità del titolare;
- b. il titolo di ammissione al mercato;
- c. il periodo di validità;

Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

Il Direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

Le tessere sono rinnovabili di anno in anno previo accertamento della permanenza dei requisiti di cui al precedente articolo.

Per i rinnovi annuali può essere imposto un diritto (per una somma da determinarsi dal Comune).

E' vietato l'accesso e la permanenza nella zona del mercato all'ingrosso a chi non è munito di tessera o di permesso regolare.

Il Tesserino è strettamente personale e deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti della Direzione, mostrando, ove occorra, l'identità del possessore.

Il tesserino di accesso al mercato viene ritirato se per un periodo di un anno il titolare non frequenta il mercato o non esercita nello stesso l'attività per la quale è stato ammesso.

Tutte le persone che nell'ambito del mercato compiono operazioni che comportano la manipolazione o il contatto con i prodotti ortofrutticoli, debbono inoltre aver ottenuto il rilascio della tessera sanitaria di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n°327.

Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso alla Commissione di Mercato, che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

23. Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente.

Le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltreché personalmente, anche a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati dalla direzione del mercato;

gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.

Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti all'albo dei commissionari di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 I commercianti all'ingrosso, anche se titolari di posteggi di vendita, durante le contrattazioni possono provvedere all'acquisto di prodotti nell'ambito del mercato. Le eventuali rivendite di tali prodotti nell'ambito del mercato debbono essere immediatamente notificate al direttore del mercato stesso.

I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Nel caso che un operatore riceva considerevoli quantità di determinati prodotti, potrà incaricare altre ditte commissionarie operanti nel mercato stesso, della vendita delle derrate ricevute, dandone immediatamente comunicazione al direttore del mercato.

24. Destinazione dei posteggi.

I posteggi fissi sono di preferenza destinati ai commercianti all'ingrosso, ai commissionari e mandatari, iscritti agli albi, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, ed alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, ed alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo.

Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge predetta, che svolgono attività a carattere stagionale, deve essere riservata dal Direttore di Mercato una parte adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato.

Il canone di concessione per l'uso di ciascun posteggio ed eventualmente del magazzino, ufficio o box stabilito con la procedura di cui all'art. 15 del presente Regolamento, deve essere versato a rate mensili anticipate a mezzo addebito presso la Cassa di mercato, ovvero con la procedura stabilita con provvedimento annuale del Comune.

Con il citato provvedimento annuale del Comune, viene approvato in via preventiva, per ciascun anno solare, il progetto delle spese e delle entrate di gestione del mercato.

In ogni caso i canoni per l'uso dei posteggi debbono essere fissati in misura da coprire tutte le spese necessarie al buon funzionamento del mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento delle spese che si rendono necessarie per l'ammodernamento strutturale ed il miglioramento tecnico funzionale degli impianti e servizi.

Il progetto delle spese e delle entrate deve, altresì, tenere conto dell'eventuale avanzo o disavanzo di gestione relativo all'esercizio precedente al fine di eliminarlo.

All'atto dell'assegnazione dei posteggi ed eventualmente dei magazzini ed uffici, l'assegnatario deve versare a titolo di deposito cauzionale una somma di importo pari ad una rata mensile del relativo canone di concessione.

Gli assegnatari di posteggio debbono provvedere, secondo i normali contratti di utenza stipulati direttamente con gli enti interessati, al pagamento dei canoni relativi ai propri consumi di acqua, energia elettrica, gas e telefono.

Restano, comunque, a carico del Comune tutte le spese di carattere generale e gli oneri di manutenzione ordinari e straordinari di tutti i locali ed impianti generali del Mercato.

25. Assegnazione dei posteggi.

I posteggi fissi, per attività a carattere continuativo, sono assegnati dal Comune agli operatori di cui agli articoli 18 e 20 su domanda degli interessati, in base a criteri predeterminati dall'Amministrazione sentita la Commissione di Mercato, anche in relazione all'eventuale necessità di stabilire un ordine di priorità.

Le assegnazioni dei predetti posteggi non possono avere una durata superiore ad anni 7, salvo rinnovo.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio, è stabilito dal Comune.

Esso deve essere pagato a rate anticipate, la cui frequenza è fissata dal Comune.

Le aree di plateatico possono essere assegnate ai concessionari dei posteggi fissi. Esse, in particolare comprendono l'area demarcata antistante il posteggio comprensiva del marciapiede. Tali aree possono essere assegnate solo per l'intera superficie.

Per l'occupazione di ciascuna di dette aree ciascun concessionario può farsi autorizzare per un anno rinnovabile, pagando il canone sotto forma di rate mensili anticipate secondo le tariffe vigenti.

Le richieste di autorizzazione riguardanti il plateatico devono essere proposte alla Direzione di mercato.

Per sopperire ad esigenze connesse ad un afflusso eccezionale di derrate a carattere stagionale è ammessa la possibilità di richiedere un'autorizzazione bisettimanale all'occupazione dell'area di plateatico, a favore dei concessionari che non abbiano richiesto l'autorizzazione annuale e per non più di tre volte all'anno.

Per l'occupazione bisettimanale va versata anticipatamente una tariffa determinata in base all'art. 15 del presente Regolamento pari alla metà dell'importo mensile per l'occupazione annuale, aumentato del 50% .

Per l'occupazione senza titolo delle aree di plateatico è dovuta la tariffa in ragione della giornata di abusiva occupazione maggiorata della sanzione prevista dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 per le violazioni di Regolamenti comunali .

La maggiore occupazione rispetto all'area regolarmente autorizzata è considerata a tutti gli effetti occupazione senza titolo.

In caso di mancato pagamento della rata mensile anticipata per l'occupazione del plateatico per oltre trenta giorni dalla data d'inizio del mese di riferimento, l'autorizzazione all'occupazione della relativa area di plateatico decade automaticamente e la eventuale ulteriore occupazione è a tutti gli effetti senza titolo .

26. Carattere delle assegnazioni dei posteggi.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado.

La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda al Comune, il quale può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

Tra la cessazione dall'incarico del rappresentante legale al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

27. Gestione dei posteggi.

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia

in possesso dei requisiti sopra richiamati e non si renda responsabile delle infrazioni previste nell'ultimo comma del citato art. 5 del D.Lgs. 114/98. Gli assegnatari, per i rapporti con il Comune, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

28. Indicazioni sui posteggi.

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede; le società debbono indicare la ragione o la denominazione sociale, con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'intestatario.

29. Uso dei posteggi.

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. È tassativamente vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

Il Comune deve provvedere alla istituzione di un deposito di imballaggi, adeguato alle necessità del mercato, in zona situata ad opportuna distanza da esso.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

30. Termine delle assegnazioni.

Le assegnazioni dei posteggi cessano: alla scadenza;

- a) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- b) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- c) per scioglimento della società assegnataria.
- d) per morte dell'assegnatario, salvo il diritto degli eredi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, ai sensi dell'art.25 del presente Regolamento.

L'assegnatario non ha in ogni caso diritto alla restituzione di somme pagate anticipatamente quale canone di concessione.

31. Revoca delle assegnazioni.

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- 3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di Mercato;
- 4) accertate gravi scorrettezze commerciali;
- 5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 6) accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio.

La revoca è dichiarata dal Comune, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile o penale.

La Commissione di Mercato deve esprimere il proprio parere entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta, trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende acquisito positivamente.

32. Riconsegna dei posteggi.

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati al Comune liberi di persone e cose, entro i 15 giorni, successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della direzione del mercato ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

33 Calendario ed Orari delle contrattazioni

Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario, redatto dal Comune, sentita la Commissione di Mercato.

L'orario delle vendite viene fissato dal Comune con la procedura indicata nel comma precedente.

L'orario riservato ai privati consumatori non deve coincidere con quello riservato alle categorie di cui all'art. 19.

Nell'orario di vendita sarà prevista anche la apertura pomeridiana, salvo nei casi in cui il Comune, sentita la Commissione di Mercato, ritenga tale apertura non conveniente in relazione alle situazioni locali.

L'orario di mercato deve essere tale da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative alla asportazione delle merci, sia di quelle vendute sia di quella da trasferire fuori mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili.

Il direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

Gli operatori all'ingrosso fuori del mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il locale mercato all'ingrosso.

34. Inizio e termine delle operazioni di vendita.

L'inizio e il termine delle operazioni di vendita, nonché delle vendite ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

35. Ingresso al mercato.

Hanno libero accesso al mercato tutte le persone in possesso del documento di cui all'art. 22, i commercianti all'ingrosso muniti del certificato comprovante l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché tutti i conferenti le derrate.

I privati consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario di cui all'art. 33.

35 bis. Provvedimenti d'urgenza del Sindaco

Il Sindaco, su proposta e/o richiesta del Direttore o delle rappresentanze degli operatori economici del settore, può, in deroga alla normativa di cui al presente Regolamento, disporre con propria ordinanza provvedimenti urgenti e temporanei, per far fronte a particolari circostanze e situazioni relative alla funzionalità del mercato.

36. Ordine interno.

È vietato sia nel mercato sia nelle sue dipendenze:

a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;

b) attirare i compratori con grida o schiamazzi;

c) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;

d) introdurre cani;

e) sollecitare offerte o curare raccolta o sottoscrizioni quale che sia l'ente beneficiario;

f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle contrattazioni.

Gli operatori del mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del direttore.

37. Pulizia dei posteggi.

Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, etc., di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

I rifiuti debbono essere a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.

38. Circolazione dei veicoli.

I veicoli dei venditori e gli autocarri portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato.

La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolate dal Direttore del mercato, con apposito ordine di servizio.

L'uso dei carrelli per il trasporto dei prodotti all'interno del mercato è consentito agli addetti al servizio di facchinaggio, ai grossisti, ai commissionari, ai mandatari e loro dipendenti, nonché agli assegnatari di posteggio.

Tutti i carrelli a mano debbono, comunque, essere muniti di ruote gommate e recare l'indicazione della ditta o persona cui appartengono.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo e quelli sprovvisti di motore debbono essere condotti a mano.

39. Operazioni di vendita.

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione. La direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori, nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte in mercato.

Il Comune provvede a fornire il mercato delle attrezzature necessarie.

40. Vendite all'asta.

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta. Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente.

Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all'uopo installati nel mercato dal Comune.

La provvigione spettante all'astatore è stabilita dalla Commissione di Mercato.

41. Merce in vendita.

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dover per il ritiro stesso corrispondere al Comune del mercato alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

42. Commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Per la classificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E. si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal decreto ministeriale 7 agosto 1959.

43. Strumenti di pesatura.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

44. Norme per la vendita.

Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui al secondo comma dell'art.27 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta, ai sensi del presente Regolamento, o da loro dipendenti.

Le vendite si effettuano a peso netto, a numero o a collo, con l'osservanza delle norme vigenti sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Sono vietate vendite e contrattazioni nel mercato e nelle sue pertinenze, quando siano eseguite senza il rispetto degli orari e delle altre disposizioni in proposito stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

Sono, altresì, vietate le vendite di prodotti all'ingrosso a mezzo di autocarri o altri veicoli nelle immediate adiacenze del mercato.

E' vietato agli operatori ammessi al mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri operatori del mercato per la rivendita all'interno dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad Enti ospedalieri o Comunità assistenziali.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

E' fatto espresso obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori i quali, nel caso, dovranno osservare i dovuti riguardi evitando di danneggiare il confezionamento dei colli.

I compratori all'atto dell'acquisto di singoli colli o partite di colli devono curare il ritiro degli stessi, dopo la contestuale

pesatura, evitando di depositarli anche provvisoriamente nella sala di vendita.

Comunque acquistato il prodotto, il compratore ne assume la piena disponibilità e responsabilità e può, al fine di evitare possibili confusioni, collocare su ogni collo o catasta di colli un biglietto contenente il suo nominativo o la sua indicazione in codice.

La Direzione, in caso di reclami ritenuti ammissibili e giustificabili ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, decide secondo equità, sentite le controparti.

45. Vendite per conto.

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 10 per cento del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente, nonché dello «star del credere».

Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente.

Delle operazioni medesime il commissionario informerà il direttore del mercato ed il committente.

I commissionari e i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve risultare:

- a) la natura e la qualifica del prodotto ed il numero dei colli;
- b) il prezzo di vendita;
- c) il peso netto di ciascuna partita o collo venduti;
- d) l'importo totale lordo e le singole ritenute;
- e) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante;
- f) l'intestazione del venditore ed il suo numero di C.F. e P.I.V.A.

I commissionari o mandatari debbono tenere a disposizione della Direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

46. Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite.

Gli operatori del mercato possono chiedere al direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al direttore del mercato; il quale, previo parere dell'organo sanitario eseguito l'accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci guaste e non più commestibili, il direttore rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine dell'organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la

mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

47. Derrate affidate alla direzione del mercato.

Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o di commissionari, nonché della Cassa di mercato ed in conformità delle norme vigenti alla vendita:

- a) delle derrate affidate alla direzione per la vendita;
- b) delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili.

I commissionari, i mandatari e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dal Comune e dalla direzione del mercato.

I commissionari e i mandatari debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite.

Il Comune del mercato non assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

48. Provvedimenti disciplinari e amministrativi

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle norme del presente Regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare e amministrativa, così graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatesi durante il periodo dell'assegnazione:

- a. diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore;
- b. sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, comminata dal Direttore di Mercato sentita la Commissione di Mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, senz'altro dal Direttore del Mercato;
- c. revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art. 31 del presente Regolamento.
- d. In ogni caso qualora vengano adottati i provvedimenti di cui al presente articolo, esclusa la diffida verbale, si applicano altresì le sanzioni pecuniarie da 25 euro a 500 euro previste dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 disposte dal Sindaco con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n°689, secondo la gravità dell'infrazione e/o eventuali recidività.

49. Modifiche del Regolamento

Ogni successiva modifica del presente regolamento sarà approvata dal Comune, sentita la Commissione di Mercato.